



A tutte le Aziende Clienti

IL RADDOPPIO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE DEI FRINGE BENEFITS (E NON SOLO) PER IL 2021

IN SINTESI LA NOVITA' INTRODotta

Confermate le anticipazioni del Governo, in sede di conversione del D.L. 41/2021 (cd "decreto sostegni") è stato inserito il nuovo art. 6-quinquies che dispone per il periodo di imposta 2021, l'aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Si tratta del limite di esenzione, fissato dal comma 3, art. 51, del TUIR, che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

BREVE ANALISI DELLA NORMA

L'innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque, il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo di esempio, rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all'anno 2021:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc..

Ricordiamo alle aziende Clienti che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, anche per un solo centesimo, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito imponibile (intero valore erogato assoggettato ad imposizione previdenziale e fiscale).



EFFETTI SULL'OPERATO DI DATORI DI LAVORO/SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'innalzamento del limite di esenzione ad euro 516,46 intervenuto in corso d'anno ad opera del Decreto Sostegni e, comunque, valido con riferimento a tutto il 2021, produce inevitabilmente effetti sull'operato dei datori di lavoro/sostituti d'imposta. Nello specifico:

- per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l'entrata in vigore della Legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021 (avvenuta il 22 maggio 2021), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 516,46, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d'imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;
- per i lavoratori in forza, si rende necessario l'adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.

COME OPERARA' IL NOSTRO STUDIO PER LE NOSTRE AZIENDE CLIENTI

Nel rispetto della normativa, fino al mese di maggio incluso, il nostro Studio ha operato considerando il limite di esenzione pari ad Euro 258,23. Pubblicata la Legge di conversione del c.c. "Decreto Sostegni" e recepita da AE ed INPS l'introduzione della norma, dalle paghe del mese di giugno adeguerà la nuova soglia di esenzione per l'anno 2021 ad Euro 516,46. Operativamente quindi:

- a) ai lavoratori percettori di benefits, beni e servizi, etc. cessati entro il 31 maggio 2021, indicherà (salvo diversa indicazione da parte di AE) in sede di **CU 2022 (anno di imposta 2021)** apposita annotazione per permettere il recupero delle imposte in sede di 730 o modello unico;
- b) ai lavoratori che alla mensilità di maggio 2021 hanno superato i 258,23 euro e non supereranno i 516,46 Euro nel corso dell'anno di imposta 2021 verrà restituita la maggior imposta in sede di conguaglio come previsto dalla normativa;
- c) dal mese di giugno 2021, per le nuove erogazioni di benefits verrà adeguata la soglia annua di esenzione a 516,46;

Per ogni approfondimento lo Studio rimane a disposizione.